

Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata – Cass. n. 25926/2022

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento - Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata - Natura - Acquisto a titolo derivativo - Conseguenze in tema di applicazione dell'art. 111 c.p.c.

L'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25926 del 02/09/2022 (Rv. 665593 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2915, Cod_Civ_art_2919, Cod_Proc_Civ_art_111

Corte

Cassazione

25926

2022